

Codice A1817B

D.D. 9 luglio 2020, n. 1803

Autorizzazione idraulica n. 121/20 per la realizzazione di un muro spondale a difesa di terreno privato con modifica del rilevato arginale esistente del rio Lanca in Comune di Anzola d'Ossola (VB). Richiedente: Castiglioni Serramenti S.r.l..



ATTO DD 1803/A1817B/2020

DEL 09/07/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1817B - Tecnico regionale - Novara e Verbania

OGGETTO: Autorizzazione idraulica n. 121/20 per la realizzazione di un muro spondale a difesa di terreno privato con modifica del rilevato arginale esistente del rio Lanca in Comune di Anzola d'Ossola (VB). Richiedente: Castiglioni Serramenti S.r.l..

Premesso che:

con nota ns. prot. n. 26993 del 03/06/2020, il Sig. Castiglioni Lucio, in qualità di Amministratore della Ditta Castiglioni Serramenti S.r.l., con sede in via Cave n. 22 ad Anzola d'Ossola (VB), ha presentato istanza di rilascio dell'autorizzazione idraulica, ai sensi del R.D. 523/1904, per la realizzazione di un muro spondale a difesa di terreno privato, con modifica del rilevato arginale esistente del rio Lanca in Comune di Anzola d'Ossola (VB);

all'istanza sono allegati gli elaborati progettuali a firma del Geom. Fabio Iacopino del Dott. Geol. Fabio Rastelli, in base ai quali è prevista la realizzazione degli interventi di che trattasi che ricadono interamente su terreno di proprietà privata;

dall'esame degli atti progettuali, la realizzazione degli interventi in argomento è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico del Rio Lanca;

la realizzazione delle opere di cui trattasi rientra nei casi non soggetti concessione né a pagamento di canone ai sensi del regolamento regionale n. 14/R/2004.

Tutto ciò premesso,

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- la LR 23/2008;
- la DGR n. 24-24228 del 24/03/1998;

- il T.U. sulle opere idrauliche approvato con RD n. 523/1904;
- gli artt. 86 e 89 del DLgs 112/98;
- l'art. 59 della LR 44/00;
- le LLRR n.20/2002 e n.12/2004;
- il regolamento regionale n.14/R del 06/12/2004 e smi;
- la L.R. 37/2006;

determina

1. di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. 523/1904, la Ditta Castiglioni Serramenti S.r.l. alla realizzazione di un muro spondale a difesa di terreno privato, con modifica del rilevato arginale esistente del rio Lanca in Comune di Anzola d'Ossola (VB), nella posizione e secondo le modalità indicate negli elaborati grafici allegati all'istanza ns. prot. n. 26993 del 03/06/2020, che vengono restituiti al proponente controfirmati digitalmente da questo Settore, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:
 - i lavori devono essere realizzati nel rispetto degli elaborati progettuali e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
 - eventuale materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatatura di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell'opera di cui trattasi;
 - le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
 - durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
 - i lavori in argomento dovranno essere iniziati, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, entro il termine di anni due, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
 - il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo p.e.c., l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
 - l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione del variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
 - il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie

- al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
 - l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.
2. di dare atto che il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione all'occupazione delle aree demaniali interessate dai lavori.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art.5 della L.R. 22/2010.

Si dà atto che il procedimento è stato chiuso nei termini previsti.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 gg innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il referente
Ing. Andrea Moroni

IL DIRIGENTE (A1817B - Tecnico regionale - Novara e Verbania)
Firmato digitalmente da Mauro Spano'